



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Determinazione Dirigenziale	
N. 7/ 214	di data 10/12/24

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE IN PRESENZA ED IN MODALITÀ DIGITALE DELLE PROVE (TEST PRESELETTIVI " PROVE A RISPOSTA MULTIPLA E PROVE SCRITTE RELATIVE) DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PUBBLICHE (CONCORSI, SELEZIONI, MOBILITÀ) DEL COMUNE DI TRENTO PER TUTTI I PROFILI PROFESSIONALI. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 125.479,44 (I.V.A. E ONERI PER LA SICUREZZA INCLUSI) E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00 PER IL CONTRIBUTO ANAC.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che il Servizio Risorse Umane del Comune di Trento ha necessità di dotarsi di un supporto esterno per seguire tutte le fasi organizzative di realizzazione delle prove concorsuali, incluso il reperimento, l'allestimento e la gestione logistica della sede individuata, con l'obiettivo di ridurre drasticamente i tempi di conclusione delle prove stesse, snellendo al contempo in maniera considerevole il lavoro delle commissioni esaminatrici e del personale all'uopo dedicato; considerato lo scenario delle cessazioni, delle assunzioni e le scadenze delle graduatorie attualmente vigenti per il biennio 2025/2026 e, tenuto conto del fabbisogno del personale per il Comune di Trento, come meglio illustrato nel PIAO 2024-2026, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 36 del 12 febbraio 2024, modificato da ultimo con deliberazione della Giunta comunale n. 217 del 29 luglio 2024, è del tutto evidente che il Servizio Risorse Umane, competente nel merito, dovrà attivare numerose procedure concorsuali nel prossimo biennio, alcune delle quali anche con un numero elevato di candidati potenziali e con la necessità pertanto di concludere dette procedure in tempi rapidi e comunque in tempo utile per garantire il raggiungimento di tutti gli impegni assunti negli atti di programmazione;

visto il D.lgs. 165/2001 recante "*norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", e in particolare gli artt. 35 comma 3 e 35-quater commi 1 e 2 secondo cui nelle modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento le pubbliche amministrazioni "*garantiscono l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e la celerità di espletamento, che assicurino l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione [...] in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione procedente, nel rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle*

pagina 1/11

prove da parte dei candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104L. 05/02/1992, n. 104, Art. 4" e che mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali sia comunque garantito "l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali".

atteso che il Comune di Trento – Servizio Risorse Umane, in linea con i principi posti dal piano Strategico per la transizione digitale del Comune di Trento e con particolare attenzione alla missione 1, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**) riguardante la digitalizzazione, l'innovazione e la sicurezza della pubblica amministrazione, intende raccogliere le sfide dell'era digitale per innovare e rinnovare continuamente i processi attualmente erogati attraverso una progressiva transizione verso le nuove tecnologie. In questo contesto, il Servizio Risorse Umane, individua parimenti nel principio di informatizzazione dei processi gestionali nell'ambito delle procedure di reclutamento del personale le risposte in termini di cambiamento organizzativo e di ammodernamento delle modalità di lavoro per il raggiungimento degli elevati standard di qualità nell'erogazione di tale servizio, sia in termini di celerità nell'espletamento delle prove concorsuali, sia per quanto riguarda il rispetto dell'integrità, della sicurezza, della tracciabilità delle comunicazioni e delle misure compensative per i candidati con disabilità accertata o con disturbi specifici dell'apprendimento. ;

preso atto che l'Accordo Quadro stipulato con l'Operatore economico Merito S.R.L. relativo al servizio di realizzazione e gestione mediante piattaforma digitale e servizio di *proctoring* per l'espletamento delle prove concorsuali per tutti i profili professionali del Comune di Trento è scaduto in data 31.07.2024 e il Comune di Trento – Servizio Risorse Umane, in qualità di stazione appaltante, non si è avvalsa dell'esercizio dell'opzione di rinnovo dal momento che è di interesse prevalente la conclusione di un ulteriore Accordo Quadro, all'esito del quale individuare l'unico operatore economico a cui affidare la completa organizzazione in presenza (individuazione e allestimento della sede concorsuale, comprensiva delle fasi di accoglienza, di check in-check out) ed in modalità totalmente digitale le prove concorsuali, superando definitivamente l'utilizzo del modello basato sull'effettuazione delle prove esclusivamente da remoto (non in presenza) in modalità *proctoring* in considerazione anche del venir meno dello stato emergenziale legato al contenimento e alla diffusione del COVID-19, che aveva fatto propendere per l'adozione di tale modalità;

considerato che lo svolgimento delle procedure concorsuali effettuate sotto la vigenza del precedente Accordo Quadro in modalità digitale hanno comunque comportato benefici per la stazione appaltante, con una notevole riduzione dei tempi di predisposizione, somministrazione e correzione delle prove concorsuali rispetto alla ordinaria modalità su supporto cartaceo;

verificato che non esistono professionalità all'interno dell'Amministrazione cui affidare il servizio di progettazione di un sistema di erogazione delle prove di concorso nei termini sopra predetti;

ritenuto pertanto necessario avvalersi di società specializzata ed esperta nel settore di riferimento cui affidare il servizio di progettazione, organizzazione e realizzazione in presenza delle prove preselettive e/o scritte dei concorsi/selezioni/mobilità pubbliche per tutti i profili professionali attraverso l'utilizzo esclusivo di strumenti digitali, la cui piattaforma di somministrazione/correzione delle prove, data la delicata funzione che essa esplica, dovrà aver ottenuto la qualificazione cloud di livello 1 (o superiore) prevista dall'art. 17, co. 3 lett. a) del Regolamento ACN adottato con Decreto Direttoriale n. 21007/24 del 27 giugno 2024 in grado di gestire e organizzare dal punto di vista tecnico i servizi digitali connessi nel pieno rispetto delle misure e dei requisiti per il raggiungimento dei livelli minimi di sicurezza;

valutato opportuno procedere di affidare il servizio di cui trattasi tramite lo strumento dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, con un unico operatore economico, cui affidare di volta in volta il servizio mediante singoli contratti attuativi;

precisato che l'aggiudicazione disposta nei confronti dell'operatore economico e la

stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante, in quanto l'Accordo Quadro costituisce soltanto la cornice entro la quale prevedere la regolamentazione dei singoli contratti attuativi, commissionati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base delle effettive necessità che si presenteranno, applicando di conseguenza i prezzi risultanti dall'offerta presentata in gara, con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo dell'Accordo Quadro, ordinativi di acquisto derivanti dai contratti attuativi eventualmente stipulati;

considerato che l'Accordo Quadro - conformemente a quanto indicato dalle FAQ di ANAC, da ultimo riprese nel comunicato del Presidente di data 5 giugno 2024, in merito alla pubblicazione di chiarimenti relativi all'affidamento diretto mediante Accordo Quadro – meglio risponde alle esigenze attuali del Servizio competente in materia di organizzazione e pianificazione delle procedure concorsuali pubbliche in quanto rappresenta lo strumento contrattuale più adeguato attraverso cui affidare tipologie di appalti che si rifanno ad esigenze consolidate della stazione appaltante, ripetute nel tempo, come la fase di reclutamento di personale, per l'appunto, il cui numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo e che le prestazioni oggetto di tali servizi sono riconducibili ad elementi standardizzabili e ripetibili, per i quali le stazioni appaltanti non possono predeterminare con certezza il sé, il quando e il quantum delle prestazioni;

dato atto che il Servizio Risorse Umane - Comune di Trento intende procedere, tramite procedura negoziata ai sensi dell'art 50 comma 1 lett. e) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'individuazione del soggetto al quale affidare, mediante lo strumento contrattuale dell'Accordo Quadro, il servizio di organizzazione e gestione in presenza ed in modalità digitale delle prove (test preselettivi, prove a risposta multipla e prove scritte) delle procedure concorsuali pubbliche per tutti i profili professionali. (concorsi, selezioni, mobilità);

visto l'art. 17, comma 1, del DLgs 36/2023, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato l'art. 59 comma 1 e comma 3 del D.lgs. 36/2023 secondo cui:

“

- *le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni [...];*
- *l'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale;*
- *quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso.”;*

dato atto che lo scrivente servizio ha effettuato nel biennio precedente affidamenti di servizi analoghi e, verificando altresì il considerevole numero di determinazioni/delibere disponibili in rete di altre amministrazioni/enti per affidamenti della stessa tipologia (organizzazione e realizzazione prove in modalità digitale e in presenza con disponibilità ed allestimento della sede concorsuale), è possibile ragionevolmente ricostruire la quantificazione del prezzo mediamente praticato e offerto da parte degli operatori economici specializzati nel settore;

ritenuto opportuno prevedere l'affidamento del servizio in oggetto mediante Accordo Quadro per massimo 3 anni (2 anni + 1 anno di rinnovo) ritenuto l'orizzonte temporale adeguato per stimare il valore dell'intera operazione contrattuale che coincide difatti con la durata triennale del Piano del fabbisogno del personale dell'ente;

dato atto che l'importo complessivo massimo biennale presunto a base di gara è pari ad Euro 102.852,00 IVA esclusa, considerando a tal proposito il numero e la consistenza di procedure concorsuali pubbliche che, in base agli atti di programmazione delineati dall'ente (Piano del fabbisogno di personale), potrebbero rendersi necessarie effettuare nell'ambito del prossimo biennio (2025-2026) ricorrendo all'utilizzo delle prove in modalità digitale e in presenza;

ritenuto, al fine del computo del suddetto importo complessivo massimo biennale presunto, di ipotizzare, tenuto conto dei prezzi contrattuali stimati, secondo i meccanismi dell'art. 8

commi 5 e 6 del Capitolato speciale d'Appalto, a cui si rinvia, lo svolgimento, come da tabella sotto riportata, ogni anno di almeno 2 test preselettivi con almeno 500 candidati iscritti e 4 prove scritte, di cui 3 prove scritte con 150 candidati iscritti ed 1 prova scritta con 238 candidati convocati iscritti, da realizzare ciascuna in modalità digitale in presenza con reperimento e allestimento della sede a carico dell'operatore economico:

- A) n. 2 test preselettivi/prove con 500 candidati convocati iscritti: nessun costo fisso per procedura concorsuale; costo variabile € 27,00 a candidato
costo variabile € 27,00 * 500 candidati = € 13.500,00 per una prova/test
importo complessivo procedura concorsuale € 13.500,00 * 2 procedure = **€ 27.000,00;**
- B) n. 3 prove scritte con 150 candidati convocati iscritti: costo fisso per procedura concorsuale € 1.800,00; costo variabile € 28,00 a candidato
costo fisso € 1.800,00 + costo variabile € 28,00 * 150 candidati = € 6.000,00 per una prova/test
importo complessivo procedura concorsuale € 6.000,00 * 3 procedure = **€ 18.000,00;**
- C) n. 1 prova scritta con 238 candidati convocati iscritti: nessun costo fisso per procedura concorsuale; costo variabile € 27,00 a candidato
costo variabile € 27,00 * 238 candidati = € 6.426,00 per una prova/test
importo complessivo procedura concorsuale € 6.426,00 * 1 procedura = € 6.426,00;

Importo annuale stimato A+B+C = Euro 51.426,00 * 2 ANNUALITA' = Euro 102.852,00.

stabilito che in caso di effettuazione di più prove per singola procedura concorsuale o di effettuazione di più procedure concorsuali rispetto a quelle stimate per singola tipologia di cui sopra, non potrà in ogni caso essere superato il limite massimo di spesa dell'Accordo Quadro, compresa dell'opzione di cui all'art. 120 comma 1, lett. a) e, quindi, sarà ridotta la possibilità di svolgimento di ulteriori procedure.

ritenuto che il valore dei singoli contratti attuativi da stipularsi è determinato in parte a costo fisso e in parte in modo variabile secondo i prezzi stimati e le modalità individuate dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rinvia;

precisato che i quantitativi biennali sopra riportati sono frutto di una stima, effettuata su base storica e previsionale, del presumibile fabbisogno complessivo del Comune di Trento nell'arco temporale di durata biennale dell'Accordo Quadro. Tale stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per il Comune di Trento nei confronti dell'aggiudicataria dell'Accordo Quadro ed è indicata ai soli fini della formulazione delle offerte economiche (ribasso percentuale unico) e della determinazione dei corrispettivi a seguito di aggiudicazione solo in caso di successiva stipula dei contratti attuativi;

ritenuto di porre a base d'asta l'importo presunto massimo di € 102.852,00 IVA esclusa, corrispondente all'importo biennale dell'Accordo Quadro;

considerato che il valore massimo stimato dell'appalto (tetto massimo di spesa per l'Accordo Quadro + rinnovo + opzione ex art. 120, co. lett. a) pari al 30% + oneri interferenziale non soggetti a ribasso pari a zero) è pari ad € 200.561,40 al netto di IVA;

visto l'art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) che prevede la procedura negoziata quale procedura per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro ed inferiore alle soglie di rilevanza e che per tale tipologia di procedura si devono invitare a presentare un'offerta almeno cinque operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

ritenuto necessario indire ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. e) del D.lgs. 36/2023 una procedura negoziata in ragione del succitato valore stimato dell'appalto invitando a presentare una richiesta di offerta (RDO) tutti gli operatori economici regolarmente ammessi al bando unico di

abilitazione del Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento ed iscritti alla CPV - 79610000-3 - Servizi di collocamento del personale – di cui all'allegato 1 denominato "Linee guida del contenuto tecnico delle CPV del Bando unico ME-PAT" - della determinazione del Dirigente del Servizio Contratti Centrale Acquisti (APAC) n. 5307 di data 23 maggio 2024;

dato atto che, rispetto all'applicazione del principio di rotazione è disposta, in attuazione dell'art. 19-ter comma 3 della Legge Provinciale 2/2016, la deroga prevista dal punto 4 delle "Linee Guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee", adottate con deliberazione della Giunta provinciale n. 307 del 13 marzo 2020 invitando un numero almeno doppio di operatori economici rispetto a quello prescritto dalla normativa applicabile all'affidamento in oggetto incrementato di due operatori economici. In tal caso la previsione di non aver esercitato l'opzione di rinnovo per un altro anno con l'operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro immediatamente precedente per la medesima categoria merceologica e per la medesima fascia di importo di cui all'affidamento del presente provvedimento, rappresenta una scelta univoca della stazione appaltante di prediligere una forma strutturalmente differente di gestione del servizio in oggetto (per citarne alcuni: contrattualizzazione della sede concorsuale, allestimento, fornitura dei dispositivi per l'effettuazione della prova da parte dei candidati, piattaforma digitale qualificata di somministrazione delle prove in presenza, assenza di proctoring); l'effetto negativo di tale scelta (applicazione del principio di rotazione) pertanto, in considerazione anche dell'ottimale grado di soddisfazione raggiunto con la società uscente del precedente rapporto contrattuale, risulterebbe infeconda ai fini del rispetto della concorrenza e dell'imparzialità di cui all'art. 3 del codice degli appalti, pregiudicando l'impossibilità di consentire la partecipazione della società uscente alla possibilità di concorrere per l'affidamento di un servizio strutturalmente e ontologicamente sotto vari profili completamente differente, benché rientrante nella medesima categoria merceologica e per la medesima fascia di importo.

ritenuto che, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023 l'appalto non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente a più operatori economici per la complessità e la particolare natura delle prestazioni sottostanti, riguardando anche materia oggetto di potenziale contenzioso, poiché una possibile suddivisione delle prestazioni tra più operatori avrebbe quale effetto controproducente l'impossibilità di coordinare e raccordare tra di loro varie attività che per la loro corretta esecuzione devono fare capo necessariamente ad un unico soggetto giuridico gestore, ai fini sia del buon esito delle prove concorsuali sia ai fini dell'accertamento di eventuali profili di responsabilità per inadempimento;

considerato che non si rileva un interesse transfrontaliero certo, in ragione delle caratteristiche e del luogo di esecuzione della prestazione richiesta;

ritenuto che, in tema di garanzia definitiva, trova applicazione per l'Accordo Quadro *de qua* la disciplina di cui all'art. 117, co. 1 terzo periodo del D.lgs. 36/2023 (pari al 2% del valore dell'Accordo Quadro), mentre per i singoli contratti attuativi, conformemente all'art. 53, comma 4 primo periodo del D.lgs. 36/2023, è stata valutata l'opportunità di esonerare l'operatore economico dalla prestazione della garanzia definitiva soltanto per i singoli contratti attuativi laddove gli stessi siano di importo inferiore o uguale ai 30.000,00 euro al fine di non aggravare, senza vantaggi diretti, le tempistiche di stipula dei contratti attuativi, già peraltro ridotte dalle esigenze peculiari dettate dalle singole procedure concorsuali a cui si riferiscono, posto che le finalità per cui questa è richiesta (*ex art. 117, comma 3 - adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni [..]*) risulta soddisfatta dalla garanzia definitiva a valere sull'Accordo Quadro;

richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni ed in particolare quanto disposto dalla L.p. n. 23/1990:

- gli artt. 39 bis e ter, recanti disposizioni per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi e in materia di procedure telematiche di acquisto, nonché le relative disposizioni attuative di cui alle delibere della Giunta provinciale e alle circolari provinciali;
- l'art. 36 ter 1, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale

provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando apposite convenzioni quadro o gli strumenti del mercato elettronico forniti dall'Agenzia per gli appalti o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip s.p.a.;

verificata l'impossibilità di avvalersi, per il servizio di cui trattasi, sia di convenzioni attivate da APAC nell'ambito del mercato elettronico provinciale come risulta dall'apposito sito internet sia di convenzioni attivate da Consip Spa nell'ambito del mercato elettronico nazionale;

ritenuto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto tramite il ricorso agli strumenti elettronici di negoziazione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, e nello specifico alla piattaforma CONTRACTA della Provincia Autonoma di Trento;

ritenuto che il servizio in oggetto non rientra tra quelli elencati dall'art. 108, co. 2 del D.lgs. 36/2023 in base al quale si debba adottare necessariamente quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa;

rilevato che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) dell'allegato I.1 al D.lgs. 36/2023, il servizio in oggetto non risulta essere ad alta intensità di manodopera, in quanto il costo stimato dei lavoratori è inferiore al 50% dell'importo stimato posto a base di gara (pari al 25%);

dato atto che ai fini della determinazione della soglia prevista dal precitato articolo è stato assunto come parametro di riferimento il costo medio orario per i dipendenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi per la provincia di Trento (aziende oltre 50 dipendenti), rinvenibile nella tabella "terziario provinciale" approvata e allegata al Decreto del 19 maggio 2010 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Ai fini della stima è stata quindi ipotizzata la realizzazione di una prova concorsuale con 1.000 candidati convocati, in modo da riuscire a determinare anche in presenza di un elevato numero di candidati l'incidenza della manodopera sull'importo complessivo del contratto attuativo. Il gruppo di lavoro dell'operatore economico risulta essere composto da 36 persone, ognuna con un proprio inquadramento contrattuale a seconda della tipologia di mansione svolta all'interno dell'organizzazione e del tipo di responsabilità assegnata, tenuto conto dell'impegno orario complessivo dedicato alle varie attività/operazioni richieste per la realizzazione della singola prova concorsuale con particolare riferimento sia alla fase preparatoria che alla fase esecutiva vera e propria:

- n. 1 Project Manager (Quadro) → 16 ore → costo medio orario € 30,78 *16 ore = Euro 492,48
- n. 2 Responsabili d'aula → (1°livello) → 48 ore → costo medio orario € 25,45 * 48 ore = Euro 1.221,60
- n. 1 Responsabile dei servizi tecnici (2°livello) → 16 ore → costo medio orario € 22,91 * 16 ore = Euro 366,56
- n. 6 addetti al servizio di assistenza tecnica (3°livello) → 48 ore costo medio orario € 20,57 * 48 ore = Euro 987,36)
- n. 9 addetti al servizio di accoglienza → 72 ore (4° livello) → costo medio orario € 18,70 * 72 ore = Euro 1.346,40)
- n. 17 addetti al servizio di sicurezza → 136 ore → costo medio orario € 17,56 * 136 ore = Euro 897,60) = Euro 2.388,16

Totale costo complessivo = Euro 6.802,56 → arr. 6.802,00.=

Totale costo complessivo procedura stimata = Euro 27,00 * 1000,00 candidati = Euro 27.000,00.=

Percentuale costo manodopera → [(6.802,00/27.000)*100]= 25,1925 arrotondato al 25%.

ritenuto che non è necessario nell'ambito dell'offerta economica la valorizzazione dell'aspetto qualitativo poiché gli elementi richiesti inderogabilmente all'appaltatore nell'esecuzione del servizio, così come definiti nel capitolato speciale d'appalto – parte tecnica e parte amministrativa, in particolare nell'allegato 1 denominato "descrizione e caratteristiche del servizio" consentono di rispettare i canoni di adeguatezza ed efficienza per ritenere compiuto e soddisfatto l'interesse pubblico, cosicché la prova concorsuale venga realizzata qualitativamente nel modo migliore in ogni suo aspetto;

dato atto pertanto che ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 4 e

dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidamento sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso in considerazione del fatto che le condizioni come sopra delineate risultano ben definite dal mercato di riferimento;

rilevato che l'operatore economico dovrà indicare in Piattaforma il ribasso percentuale unico offerto da applicare al costo stimato del servizio in oggetto al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e che il ribasso percentuale unico varrà anche secondo le condizioni previste al punto "Criteri di affidamento e determinazione dei prezzi dell'Accordo Quadro" della lettera di invito per calcolare il valore del singolo contratto attuativo;

evidenziato che l'affidamento del presente servizio è stato previsto nell'atto di Programmazione degli acquisti degli anni 2024, 2025 e 2026 relativo a beni e servizi di importo superiore ai 140.000 euro, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 3 di data 08.01.2024, e aggiornato successivamente con deliberazione n. 191 del 15 luglio 2024;

dato atto che, nel predetto atto di Programmazione triennale degli acquisti è stato indicato l'importo complessivo di € 200.596, che, a seguito di successive ipotesi di ricostruzione del valore globale dell'appalto si è ritenuto di modificare nell'importo attuale di 200.561,40;

ritenuto di dover aggiornare, pertanto, il valore complessivo dell'appalto, ai fini della Programmazione triennale degli acquisti, nell'importo corrente di Euro 200.561,40;

ritenuto inoltre di escludere dal presente affidamento l'applicazione dell'articolo 32 comma 3 della Legge provinciale n. 2 del 2016 relativo all'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, considerata la complessità e la delicatezza del servizio e della sua utenza, della preminente importanza assunta dalle specifiche capacità professionali e tecniche richieste per lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento, nonché della stima di un numero limitato di ore lavorative (qualche giornata all'anno);

dato atto inoltre che in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto e tutte le attività connesse alla gestione diretta della piattaforma informatica di somministrazione/correzione delle prove concorsuali in considerazione della estrema complessità e delicatezza del servizio affidato e delle possibili implicazioni di natura giudiziaria con l'utenza di riferimento (ricorsi da parte di candidati) ai fini anche dell'accertamento certo dei profili di responsabilità in capo al gestore della piattaforma;

dato atto che la spesa complessiva presunta relativa alla durata biennale del contratto risulta pari ad € 125.479,44 IVA inclusa e sarà rideterminata in esito alle risultanze della procedura;

ritenuto di prenotare sin d'ora la somma complessiva relativa alla durata certa biennale del contratto pari ad € 125.479,44 IVA inclusa sul capitolo 1924 del PEG 2024-2025, 2026 ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di contabilità, suddivisa come segue:

- € 62.739,72 da gennaio a dicembre 2025;
- € 62.739,72 da gennaio a dicembre 2026.

fatto presente che gli impegni definitivi di spesa saranno effettuati successivamente sulla base dell'esito della procedura di gara, in caso di stipula di contratti attuativi;

visto l'articolo 13 della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 recante "*disposizioni organizzative per l'attività contrattuale*", a mente del quale nel provvedimento a contrarre deve essere richiamato uno schema negoziale allegato che ne costituisce parte integrante, ovvero riportando gli elementi e le clausole essenziali del contratto medesimo;

visto l'elaborato di cui **all'Allegato 1** denominato "*capitolato speciale d'appalto per l'affidamento sotto soglia comunitaria, mediante Accordo Quadro con un unico operatore economico, del servizio inerente l'organizzazione e la gestione in presenza ed in modalità digitale, comprensivo della fornitura della strumentazione necessaria, dei test preselettivi-prove a risposta multipla e delle prove scritte relative alle procedure concorsuali pubbliche del Comune di Trento (concorsi, selezioni, mobilità) per tutti i profili professionali*", che, redatto dallo scrivente Servizio

Risorse Umane, costituisce unitamente ai suoi allegati e al presente atto, il progetto di contratto e nel quale sono contenute le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale tra l'Amministrazione e l'operatore che risulterà aggiudicatario, nonché le prescrizioni minime inderogabili, sia in sede di gara, sia nell'esecuzione del contratto;

visto lo schema della lettera di invito di cui **Allegato n. 2** al quale potranno essere apportate modifiche agli elementi di dettaglio non ancora definiti o le integrazioni rese necessarie da eventuali disposizioni normative sopravvenute;

atteso che i requisiti speciali richiesti agli operatori economici per poter partecipare alla procedura sono i seguenti:

- requisito speciale dell'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della procedura di gara;
- requisito tecnico-professionale relativo all'esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione della lettera di invito di almeno n. 3 (tre) servizi analoghi a quello oggetto di gara. In particolare l'operatore economico concorrente deve aver svolto con esito positivo esclusivamente nei confronti di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del D.lgs. 165/2001 (senza applicazione di penali, risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento, ecc...): almeno n. 1 (uno) concorso pubblico e/o selezione pubblica in presenza e in modalità digitale con la partecipazione di almeno 500 (cinquecento) candidati convocati per singola prova (preselettiva e/o scritta); almeno n. 2 (due) concorsi pubblici e/o selezioni pubbliche in presenza e in modalità digitale con la partecipazione di almeno 200 (duecento) candidati convocati per singola prova (preselettiva e/o scritta).

considerato che, come disposto dall'art. 17 comma 5 del D.Lgs n. 36/2023, a seguito dell'esame delle offerte presentate, si procederà a disporre la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta e successivamente, a seguito di esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti dalla lettera di invito, si provvederà all'aggiudicazione immediatamente efficace, potendosi pertanto procedere con gli adempimenti finalizzati alla stipulazione del relativo contratto;

dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, una volta intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto;

dato atto inoltre che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata informatica;

visto l'art. 1, comma 65 e comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che pone le spese di funzionamento di AVCP, ora ANAC, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, versando direttamente il contributo direttamente alla medesima Autorità, il cui ammontare viene determinato annualmente con delibera con riferimento alle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché alle relative modalità di riscossione;

vista la delibera ANAC n. 610 dd. 19 dicembre 2023 con la quale è stato definito all'art. 2 del dispositivo l'entità e i soggetti tenuti al versamento del contributo spettante ad ANAC per l'anno 2024, stabilendo a tal fine che, nel caso in cui l'importo a base di gara sia uguale o maggiore di euro 150.000,00 ed inferiori ad Euro 300.000,00, la quota a carico della stazione appaltante è pari ad euro 250,00 da versare nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla medesima deliberazione;

considerato che si rende necessario provvedere al pagamento del predetto contributo con le modalità stabilite dall'Autorità;

atteso quindi di dover procedere all'impegno ed alla liquidazione della somma pari a euro 250,00 per il versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. mediante PagoPa e di imputare la spesa al capitolo 1684 con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del P.E.G. 2024-2025-2026, che presenta la necessaria disponibilità;

atteso che con la presente determinazione vengono assunte delle prenotazioni di spesa su stanziamenti di esercizi successivi rispetto a quello corrente, le medesime devono intendersi quali spese necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni

fondamentali dell'ente con riferimento all'art. 183 del TUEL approvato con D.lgs. 267/2000;
considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e s.m.;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale **27.12.2023 n. 414**, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio **2024-2026**, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 114/2023/05 di data 29.12.2023 prot. n. C_L378/RFS005/0452072/29/12/2023 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di indire ai sensi dell'art 50 comma 1 lett. e) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 una procedura negoziata, per le motivazioni indicate in premessa, per l'affidamento sotto soglia comunitaria, mediante la stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, del servizio inerente l'organizzazione e la gestione in presenza ed in modalità digitale dei test preselettivi-prove a risposta multipla e delle prove scritte relative alle

- procedure concorsuali pubbliche del Comune di Trento (concorsi, selezioni, mobilità) per tutti i profili professionali per un importo complessivo biennale presunto posto a base di gara pari ad Euro 102.852,00 (IVA esclusa) e per un importo contrattuale presunto massimo, comprensivo del rinnovo per un ulteriore anno, dell'opzione di aumento entro i limiti del 30% di cui all'art. 120, comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, pari ad Euro 200.561,40 (IVA esclusa);
2. di approvare l'elaborato denominato "*capitolato speciale d'appalto per l'affidamento sotto soglia comunitaria, mediante Accordo Quadro con un unico operatore economico, del servizio inerente l'organizzazione e la gestione in presenza ed in modalità digitale dei test preselettivi-prove a risposta multipla e delle prove scritte relative alle procedure concorsuali pubbliche del Comune di Trento (concorsi, selezioni, mobilità) per tutti i profili professionali*", (Allegato n. 1) che costituisce, unitamente al presente atto, il progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente tra l'amministrazione comunale e l'operatore economico che si aggiudicherà la procedura, nonché le prescrizioni minime inderogabili, sia in sede di gara, sia nell'esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'Accordo Quadro;
 3. di approvare lo schema di lettera di invito (Allegato n. 2) al quale potranno essere apportate modifiche agli elementi di dettaglio non ancora definiti o le integrazioni rese necessarie da eventuali disposizioni normative sopravvenute;
 4. di stabilire, per le motivazioni espresse in premesse, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, di adottare quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso con indicazione, in sede di offerta, del ribasso percentuale sull'importo presunto del servizio in oggetto al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, con la precisazione che detto ribasso percentuale unico varrà anche secondo le condizioni previste al punto "Criteri di affidamento e determinazione dei prezzi dell'Accordo Quadro" della lettera di invito al fine di calcolare il valore del singolo contratto attuativo;
 5. di invitare, per le ragioni esposte in premessa, tutti gli operatori economici regolarmente ammessi al bando unico di abilitazione del Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento ed iscritti alla CPV - 79610000-3 - Servizi di collocamento del personale – di cui all'allegato 1 denominato "Linee guida del contenuto tecnico delle CPV del Bando unico ME-PAT" - della determinazione del Dirigente del Servizio Contratti Centrale Acquisti (APAC) n. 5307 di data 23 maggio 2024;
 6. di ammettere il ricorso al subappalto con le limitazioni indicati in premessa;
 7. di prenotare la somma di euro **125.479,44** (I.v.a. 22% inclusa) e di imputare la spesa al capitolo 1924 del PEG 2024-2025-2026, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di contabilità, suddivisi come segue:
 - € 62.739,72 da gennaio a dicembre 2025 con riferimento all'esercizio finanziario 2025 del P.E.G. 2024-2025-2026 che presenta la necessaria disponibilità;
 - € 62.739,72 da gennaio a dicembre 2026 con riferimento all'esercizio finanziario 2026 del P.E.G. 2024-2025-2026 che presenta la necessaria disponibilità;
 8. di impegnare e liquidare il contributo, pari ad euro 250,00, dovuto ad ANAC, con le modalità prescritte dalla stessa Autorità, con imputazione della spesa al capitolo 1684 centro gestore 701 con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del P.E.G. 2024-2025-2026, che presenta la necessaria disponibilità";
 9. di dichiarare che le obbligazioni diventeranno esigibili, per gli importi rideterminati a seguito di aggiudicazione di gara, rispettivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno 2025-2026, solo in caso di stipula dei contratti attuativi dell'Accordo Quadro;
 10. di dichiarare che l'obbligazione relativa al contributo ANAC diventerà esigibile per il relativo importo pari ad Euro 250,00 entro il 31.12.2024;
 11. di rinviare l'impegno di spesa alla registrazione dei singoli ordinativi (buoni d'ordine/contratto) emessi a fronte della presente prenotazione, ovvero a specifica

determinazione dirigenziale che disponga l'impegno definitivo della spesa in caso di stipula di contratti attuativi con l'affidatario del servizio per l'importo esatto da corrispondere secondo quanto indicato al punto 4 precedente, ai sensi dell'art. 55 del citato Regolamento di contabilità;

12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, il sottoscritto dirigente del Servizio Risorse Umane o in sua sostituzione il Dirigente sostituto individuato con disposizione del Direttore Generale, provvederà alla stipulazione dell'Accordo Quadro in modalità elettronica mediante scrittura privata informatica, mentre i singoli contratti attuativi scaturenti dall'Accordo Quadro in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza.
13. di individuare quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7Bis, comma 3 lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti, il Dirigente del Servizio Risorse Umane o persona dallo stesso delegata.

Allegati in formato elettronico

Allegato 1 - capitolato speciale d'appalto ed allegati

Allegato 2 - schema lettera d'invito

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
dott. Alessio Ravagni

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 10/12/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Determinazione Dirigenziale

N. 7/ 214

di data 10/12/24

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE IN PRESENZA ED IN MODALITÀ DIGITALE DELLE PROVE (TEST PRESELETTIVI " PROVE A RISPOSTA MULTIPLA E PROVE SCRITTE RELATIVE) DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PUBBLICHE (CONCORSI, SELEZIONI, MOBILITÀ) DEL COMUNE DI TRENTO PER TUTTI I PROFILI PROFESSIONALI. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 125.479,44 (I.V.A. E ONERI PER LA SICUREZZA INCLUSI) E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00 PER IL CONTRIBUTO ANAC.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U	P	2025	01101.03.01924	U.1.03.02.99.999	0701			62.739,72	"	142262 (1277289 1)
U	P	2026	01101.03.01924	U.1.03.02.99.999	0701			62.739,72	"	142263 (1277289 3)
U		2024	01111.04.01684	U.1.04.01.01.010	5001			250,00	"	142264 (1277289 4)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 11 dicembre 2024